

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3461 del 18/07/2019
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CARTIERA DI VERONA SRL DI CASTELLARANO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3540 del 16/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.13738/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CARTIERA DI VERONA Srl**" - **Castellarano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CARTIERA DI VERONA Srl**" avente sede legale in Comune di **Roma – Via Mass. Di Palombara n.14** – Provincia di Roma, all'interno della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.Lgs.28/2011, concernente l'impianto di produzione energia alimentato a biomassa ubicato in Comune di **Castellarano – Via Bora n.8 – Loc. Roteglia** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PG/65872 del 24/04/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 24/05/2019, 3/06/2019 e 17/06/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Nulla-osta relativo all'impatto acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano - con atto PG/109066 dell'11/07/2019, integrata con successiva nota acquisita in data 16/07/2019 al PG/111531
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Castellarano in data 24/05/2019 al PG/82393;
- il nulla-osta acustico del Comune di Castellarano in data 15/07/2019 al PG/111057.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CARTIERA DI VERONA Srl**" ubicato nel Comune di **Castellarano – Via Bora n.8 – Loc. Roteglia**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Nulla-osta relativo all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 2 – Nulla-osta relativo all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla conclusione positiva del procedimento di cui al D.Lgs.28/2011;

6) L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione positiva del procedimento di cui al D.Lgs.28/2011;

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CARTIERA DI VERONA Srl"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione energia alimentato a biomassa negli impianto ubicato in Comune di **Castellarano – Via Bora n.8 – Loc. Roteaglia** – Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – COGENERATORE

EMISSIONE N.2 – 3 – SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO BIOMASSA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **23 Settembre 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Settembre 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	COGENERATORE	4992	6,5	24 per 8000 ore/anno	Materiale particellare NOx + NH3 SOx COT CO	< 2,5 < 130 < 35 < 50 < 100	(*)
E2-E3	SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO BIOMASSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dell'ammoniaca, dei COT e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad installare un sistema di controllo della temperatura interna di esercizio del motore; tale sistema dovrà garantire alla sua riaccensione, in caso di fermate dovute ad anomalie o manutenzioni, l'iniezione della biomassa solo al raggiungimento della temperatura ottimale di esercizio;
- 3) Le accensioni dell'impianto dovranno avvenire sempre con combustibile pilota (gasolio con percentuale di zolfo < 0,1%) fino al raggiungimento della temperatura ottimale di esercizio, prima dell'immissione della biomassa;
- 4) La data e l'ora di messa in esercizio (accensione) dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE, inoltre dovrà essere comunicata ogni singola fermata per manutenzione o per guasto;
- 5) Il combustibile utilizzato abbia sempre le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs.152/2006; dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;
- 6) Le registrazioni relative alle operazioni di manutenzione del cogeneratore devono essere tenute a disposizione presso l'impianto,
- 7) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto;
- 8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1.

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita in data 24/04/2019 con PG/65844 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 24/05/2019, 3/06/2019 e 17/06/2019;

12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Nulla-osta relativo all'impatto acustico

E' stata presentata una unica valutazione relativa all'impatto acustico complessivo di tre impianti cogenerativi in progetto, dalla ditta "Scatolificio La Veggia Spa". Si premette infatti che tali impianti, pur avendo tre titolarità diverse (Brava Srl, Cartiera di Verona Srl e Scatolificio La Veggia Spa) **saranno gestiti, per la parte acustica,** esclusivamente dalla ditta "Scatolificio La Veggia Spa".

Il Comune di Castellarano con atto acquisito in data 15/07/2019 al PG/111057, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE, PG/109410 dell'11/07/2019, integrata con successiva nota acquisita in data 16/07/2019 al PG/111531, esprime il proprio **nulla-osta** alla realizzazione e gestione dei tre impianti cogenerativi termoelettrici da 998,4 Kwe cad., alimentati con biomassa da installarsi all'interno di una struttura realizzata nell'area cortiliva della Ditta "Scatolificio La Veggia Spa" nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la ditta "Scatolificio La Veggia Spa" dovrà essere l'unica referente dei tre impianti di cogenerazione in progetto per quanto concerne la rumorosità prodotta;
2. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
3. la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
4. l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
5. la ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, entro 30 giorni dall'inizio della attività, un collaudo dell'impatto acustico complessivo dell'insediamento nel nuovo assetto con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso i recettori R1 e R3 (in quanto ambiente abitativo come definito dall'art.2 della L.447/95). Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Dovrà essere misurato, per ogni TR, il livello differenziale massimo: nell'orario, nel giorno e nelle condizioni impiantistiche di maggiore disturbo per il recettore, ovvero di minimo livello residuo e massimo livello ambientale;
6. il livello residuo dovrà essere misurato escludendo il contributo dell'insediamento nel suo complesso (3 nuovi impianti+stabilimento "Scatolificio La Veggia Spa");
7. la relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, redatta e firmata dal tecnico competente, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae entro 60 giorni dalla attivazione degli impianti;
8. nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione;
9. in caso di ristrutturazione e ripristino ad abitazione del recettore R1, la ditta dovrà immediatamente provvedere alla verifica dell'impatto acustico presso lo stesso (mediante misure dirette dei livelli di immissione differenziale e assoluto) ed eseguire gli interventi di insonorizzazione eventualmente necessari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.